Comunità Pastorale "Maria Madre della Chiesa" – Cassina de' Pecchi

Notizie dal Gruppo Missionario

n. 136 – 16 febbraio 2013

Da Mondo e Missione, febbraio 2013

La legge e la fede

di *Giorgio Bernardelli*

1700 anni fa l'Editto di Milano apriva la strada alla libertà religiosa. Ma in tante parti del mondo la possibilità di professare il proprio credo è ancora una conquista giuridica da acquisire pienamente.

La data sicura non la si conosce, ma lo si fa risalire al febbraio dell'anno 313 d.C. Ricorrono dunque proprio in queste settimane i **1700 anni dalla promulgazione dell'Editto di Milano**, l'atto attraverso il quale l'imperatore romano Costantino poneva fine alle persecuzioni religiose che avevano colpito in maniera particolare i cristiani.
Un fatto storico che l'arcidiocesi ambrosiana sta ricordando con una serie di iniziative che dureranno fino alla fine del 2013. Perché – come sottolineava il cardinale Angelo Scola nel suo discorso di S.Ambrogio, nel dicembre scorso – da quel gesto emersero "*per la prima volta nella storia le due dimensioni che oggi chiamiamo «libertà religiosa» e «laicità dello Stato». Due aspetti decisivi per la buona organizzazione della società politica*".
A 1700 anni di distanza da quell'inizio, però, si tratta di un cammino che resta ancora incompiuto. Viene spontaneo, allora, chiedersi: **come si configura oggi nel mondo il rapporto tra libertà religiosa e le leggi degli Stati?** Quali sono i Paesi dove la sua negazione sta ancora scritta nero su bianco nelle Costituzioni? E quali nuove forme giuridiche l'intolleranza religiosa conosce oggi?
Al tema delle restrizioni legislative in materia religiosa ha dedicato recentemente un rapporto il ***Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life***, uno dei più autorevoli centri studi mondiali sulle religioni. Oggi non esiste più l'ateismo di Stato (anche se il caso cinese rivela chiaramente come questo non significhi automaticamente rispetto della libertà religiosa).
Ma sono comunque 20 oggi nel mondo i Paesi in cui l'**apostasia** – l'abbandono di una religione per abbracciare un altro credo – è considerata un **reato**. 11 si trovano tra il Medio Oriente e il Nord Africa (Egitto, Iraq, Giordania, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Sudan, Siria, Emirati Arabi Uniti e Yemen), 5 in Asia (Afghanistan, Iran, Malaysia, Maldive e Pakistan) e 4 nell'Africa sub-sahariana (Isole Comore, Mauritania, Nigeria e Somalia).
Come è facile notare sono tutti Paesi a maggioranza musulmana e non a caso: la condanna dell'apostasia è infatti codificata come tale dalla ***sharia***, la legge islamica. Ci si rifà ad alcuni *hadit* – i detti attribuiti al Profeta – secondo cui chi abbandona la religione musulmana merita la morte. Questo non significa che in tutti e 20 i Paesi citati l'apostasia sia punita con la pena di morte: questo avviene in Arabia Saudita, Iran, Sudan, Yemen, Mauritania e Afghanistan.Anche negli altri Pesi citati, però, esistono limitazioni gravi alla libertà per chi abbandona l'Islam: si va dal carcere alla perdita dei diritti civili o altre pene che attengono al diritto di famiglia.
Va aggiunto inoltre che – pur non classificando il reato espressamente come apostasia – nella sostanza non sono poi così diverse le cosiddette **leggi anti-conversione**, in vigore soprattutto in Asia. Il caso più notò è quello degli Stati indiani in cui è in vigore il F*reedom of religion Act*, la normativa che (nonostante il nome) impedisce la "*conversione forzata*" da una religione all'altra.

Qui il problema è ovviamente la **vaghezza** di un concetto del genere: chi stabilisce che l'adesione a un altro credo è stata "*forzata*"? Le leggi anti-conversione sono attualmente pienamente in vigore in Orissa, Madhya Pradesh, Gujarat, Chhatitsgarh e Himachal Pradesh, Stati indiano che complessivamente hanno una popolazione di oltre 200.000.000 di abitanti.
Ma vi sono anche altri Stati – tra cui il Rajasthan e il Karnataka – in cui o è in fase avanzata l'iter per l'approvazione o comunque è un'ipotesi di cui si parla apertamente. Un disegno di legge in cui le conversioni sono considerate un reato è stato inoltre avanzato nel 2011 anche dal governo del Nepal, mentre lo stesso tema riaffiora periodicamente nel dibattito politico dello Sri Lanka, Paese a maggioranza buddhista.
Più complesso il discorso sulle **leggi contro la blasfemia**: secondo i dati raccolti dal *Pew Research Center* sono 32 i Paesi nel mondo in cui le parole e i gesti che recano un'offesa a Dio sono sanzionati come reati. Ma le situazioni sono evidentemente diverse: nel conto sono compresi anche otto Paesi europei (Danimarca, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Olanda e Polonia).
Ma la reale **applicazione** di questa norma e l'entità delle **pene** previste nel Vecchio Continente non è certo paragonabile alla situazione del Pakistan, dove tutti conosciamo il caso di **Asia Bibi**, la donna cristiana in carcere ormai dal giugno 2009 con una condanna a morte che pende sulla testa per l'accusa (falsa) di aver offeso l'islam.
Importante da citare, poi, il caso dell'Egitto, dove la blasfemia era già reato, ma ora la sua punibilità è stata inserita anche nella nuova Costituzione. Un fatto che è stato visto con preoccupazione dalle minoranze e dalle associazioni che difendono i diritti umani, perché si teme che questo innalzamento di status giuridico preluda a un'applicazione **più severa** (e magari anche più arbitraria) della norma.
La questione della blasfemia porta comunque già sul crinale delicato del **rapporto tra la tutela della libertà religiosa e il rispetto della fede altrui**. In nome della libertà – ad esempio – la Gran Bretagna ha abolito dal suo ordinamento il reato di blasfemia nel 2008; ma ci sono anche svariati pronunciamenti di un organismo non certo bigotto come la Corte europea dei diritti umani secondo cui è legittimo sanzionare l'offesa "gratuita e sostanziale" dei sentimenti religiosi altrui. Ed è il motivo per cui – sempre secondo il *Pew Research Center* – sono ben 87 i Paesi nel mondo (quasi la metà del totale) che hanno leggi contro la diffamazione di una religione.
Il punto delicato sta nello stabilire **dove cada il limite** tra l'offesa e la legittima critica di una religione. Ed è il motivo per cui ad esempio negli Stati Uniti la Corte Suprema ha sempre rigettato con forza come incostituzionale ogni legge che avesse l'intento di punire comportamenti di questo genere.
Infine occorre aggiungere che proprio negli Stati Uniti il tema del rapporto tra la legge e la libertà religiosa è tornato oggi molto caldo per via delle **critiche dei vescovi** a una parte della **riforma sanitaria voluta da Barack Obama**: quella che **impone** ai datori di lavoro la copertura delle spese per l'aborto e la contraccezione delle proprie dipendenti.
L'obiezione della Conferenza episcopale è stata che una norma del genere viola di fatto proprio la libertà religiosa, perché **costringe anche gli enti cattolici** ad agire in contraddizione con i propri orientamenti etici.
Proprio inserendosi in questo dibattito il **Papa**, il 7 gennaio scorso, rivolgendosi al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, ha parlato del legame che esiste tra libertà religiosa e obiezione di coscienza.
"*Questa 'frontiera' della libertà tocca dei principi di grande importanza, di carattere etico e religioso, radicati nella dignità stessa della persona umana* – ha spiegato Benedetto XVI -. *Essi sono come i* ***'muri portanti' di ogni società*** *che voglia essere veramente libera e democratica. Pertanto,* ***vietare l'obiezione di coscienza*** *individuale ed istituzionale, in nome della libertà e del pluralismo, paradossalmente aprirebbe le porte proprio all'intolleranza e al livellamento forzato*".